

**FOGLIO INFORMATIVO D/4
OPERAZIONI OCCASIONALI
“SERVIZIO DI PRESENTAZIONE DI ASSEGNI PER LA NEGOZIAZIONE IN CONTANTI”
“SERVIZIO DI SOVVENZIONE/RITIRO DI MONETA METALLICA”
“SERVIZIO DI PAGAMENTO EFFETTI CARTACEI ALLO SPORTELLO”**

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Agricola Popolare di Sicilia
Società Cooperativa per Azioni (di seguito la “Banca”)
Sede Legale e Direzione Generale: Viale Europa, 65, 97100 – Ragusa
Tel.: 0932/603111
Indirizzo e-mail: info@baps.it
Sito internet: www.baps.it
Codice ABI 5036.9
Iscrizione al registro delle imprese di Ragusa e c.f. 00026870881, REA n. 486
La Banca è sottoposta all'attività di vigilanza di Banca d'Italia ed è iscritta al numero 1330 dell'Albo delle Banche.
Aderente al fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Le operazioni e i servizi indicati nel presente foglio informativo, non regolati da alcun contratto o accordo scritto, consistono in disposizioni e richieste che il Cliente (titolare o meno di un conto corrente) può dare/avanzare alla Banca nell'ambito di operazioni occasionali, ovvero come conseguenza diretta o indiretta della prestazione di altri servizi erogati dalla Banca.

CHE COS'È IL SERVIZIO DI PRESENTAZIONE DI ASSEGNI PER LA NEGOZIAZIONE IN CONTANTI/PAGAMENTO ASSEGNI PER CASSA

Attraverso il Servizio, il Cliente può chiedere la riscossione per contanti di un assegno bancario o circolare, pagando una commissione di cambio.

La Banca può non accettare la richiesta del Cliente; infatti, la Banca effettua il servizio esclusivamente a clientela che, non titolare di conto corrente, vanta un altro rapporto continuativo con la banca, al fine di permettere la chiusura del rapporto in essere e di consentire l'estinzione dell'esposizione (es. mutui, ecc.) nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa Antiriciclaggio tempo per tempo vigente.

I principali rischi collegati alle operazioni in assegni si riferiscono al mancato pagamento del debitore.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano le commissioni poste a carico del cliente in relazione ad un'operazione di negoziazione assegni in contanti.

Commissione sulla negoziazione/pagamento assegni bancari e circolari a clienti titolari di rapporti continuativi	0,25% con un minimo di € 5,00
Recupero spese telefoniche e postali	Al costo
Commissione sulla negoziazione/pagamento assegni circolari Baps	esente
Commissione su assegni impagati	€ 10,33 + spese reclamate
Spese su assegni impagati	€ 2,58
È fatta salva la possibilità di recuperare comunque gli oneri di natura fiscale e quanto reclamato dai corrispondenti.	

CHE COS'È IL SERVIZIO DI SOVVENZIONE/RITIRO DI MONETA METALLICA

Attraverso il Servizio, il Cliente può richiedere la sovvenzione di moneta metallica, ovvero il cambio di banconote in moneta metallica e viceversa.

La Banca può non accettare la richiesta del Cliente.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano le commissioni poste a carico del cliente in relazione ad un'operazione di sovvenzione/ritiro di moneta metallica.

Commissione banca per operazioni di importo complessivo superiore ad € 20,00	2,00% dell'importo richiesto/cambiato
E' fatta salva la possibilità di recuperare comunque eventuali oneri di natura fiscale.	

CHE COS'È IL SERVIZIO DI PAGAMENTO EFFETTI CARTACEI ALLO SPORTELLO

Attraverso il Servizio, il Cliente può effettuare il pagamento di effetti cartacei allo sportello.
La Banca può non accettare la richiesta del Cliente.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano le commissioni poste a carico del cliente in relazione al pagamento di effetti cartacei allo sportello.

Commissione	€ 7,75
E' fatta salva la possibilità di recuperare comunque eventuali oneri di natura fiscale.	

RECLAMI**Reclami**

Il Cliente può contestare l'operato della Banca rivolgendosi all'Ufficio Reclami della stessa, Viale Europa n.65, 97100, Ragusa, posta elettronica: reclami@baps.it, posta elettronica certificata: reclami@pec.baps.it, in conformità alla Policy di gestione dei Reclami della Banca. Una sintesi della citata Policy è disponibile sul sito internet www.baps.it (sezione Reclami). La Banca provvede a rispondere al reclamo entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dello stesso oppure entro 15 (quindici) giorni lavorativi se il reclamo ha ad oggetto i servizi di pagamento ovvero entro il diverso termine tempo per tempo vigente. In caso di risposta insoddisfacente o fornita oltre il termini anzidetti, il Cliente, prima di ricorrere al Giudice può rivolgersi, se la controversia non supera il valore di 200.000,00 Euro, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o presso la Banca.

Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la Guida sull'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario, disponibile presso tutte le dipendenze e sul sito internet della Banca. La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il ricorrente di presentare esposti alla Banca d'Italia o ricorrere all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs n.28/2010, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo

- (a) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- (b) ad uno degli organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui sopra presso l'ABF.

LEGENDA

"Assegno bancario"	Lo strumento di pagamento con cui il cliente dà ordine alla banca presso cui intrattiene un rapporto di conto corrente di pagare una certa somma di denaro a terzi o a sé stesso
"Assegno circolare"	Lo strumento di pagamento emesso da una banca per importo corrispondente alla somma di denaro versata dal richiedente
"Banca"	La Banca Agricola Popolare di Sicilia, Società cooperativa per azioni
"Cliente"	Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con la Banca

“Cliente al dettaglio”	Consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro
“Codice del Consumo”	Il Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005
“Consumatore”	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta
“Reclamo”	Ogni atto con cui un Correntista chiaramente identificabile contesta alla Banca un dato comportamento o una certa omissione in forma scritta (ad esempio via lettera, <i>fax</i> , <i>e-mail</i>)